

CODICE DEONTOLOGICO ORTOTTISTI - ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA

IL CODICE DEONTOLOGICO È UN INSIEME DI REGOLE DI AUTODISCIPLINA DEONTOLOGICA VINCOLANTI PER GLI ORTOTTISTI - ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA CHE A QUELLE NORME DEVONO ADEGUARE LA LORO CONDOTTA PROFESSIONALE.

<u>Titolo I</u>	DISPOSIZIONI GENERALI
<u>Titolo II</u>	COMPITI E DOVERI DELL'ORTOTTISTA - ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
<u>Titolo III</u>	ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI
<u>Titolo IV</u>	RAPPORTI CON IL CITTADINO
<u>Titolo V</u>	RAPPORTI CON I COLLEGHI
<u>Titolo VI</u>	RAPPORTI CON I TERZI
<u>Titolo VII</u>	RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
<u>Titolo VIII</u>	SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
	DISPOSIZIONE FINALE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I - DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E CAMPO DI INTERVENTO

Art. 1 - La deontologia professionale è l'insieme dei principi etici e delle regole che impegnano gli Ortottisti-Assistenti di oftalmologia al rispetto delle norme generali e specifiche di comportamento professionale.

L'inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo al Cittadino e al prestigio professionale dell'iscritto, ma anche alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.

Art. 2 - Il comportamento dell'ortottista-assistente in Oftalmologia, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

Art. 3 - Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti gli Ortottisti - Assistenti in oftalmologia, siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati.

La potestà disciplinare è demandata al Collegio dei Probiviri.

TITOLO II **COMPITI E DOVERI DELL'ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA**

CAPO I – DOVERE, INDIPENDENZA E DIGNITÀ PROFESSIONALE

Art. 4 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel rispetto della personalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.

Art. 5 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia svolge la propria professione nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.

Art. 6 – L'esercizio della professione è fondato sulla libertà e sull'indipendenza.

CAPO II - CONDOTTA PROFESSIONALE

Art. 7 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia svolge autonomamente l'attività professionale. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, elabora anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo.

Art. 8 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia ha la responsabilità diretta delle procedure professionali che svolge.

Art. 9 - L'Ortottista- Assistente in Oftalmologia non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati timori.

CODICE DEONTOLOGICO ORTOTTISTI - ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA

Art. 10 - L'esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza.

L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia, nell'interesse del paziente, ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative la cui efficacia e sicurezza siano state scientificamente provate dall'Associazione professionale o Società scientifiche accreditate e deve attenersi ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate in accordo con i principi della medicina basata sulle prove.

È fatto divieto di adozione di trattamenti e presidi diagnostici non adeguatamente sperimentati e supportati da idonea documentazione clinico-scientifica.

Qualora giunga alla elaborazione di una propria procedura terapeutica ha il dovere di divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso la pubblicazione su riviste scientifiche e/o professionali.

Art.11 – L'Ortottista – assistente di Oftalmologia deve denunciare all'Associazione ogni iniziativa che tenda ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 12 – È vietata ogni forma di comparaggio.

CAPO III - SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 13 - L'Ortottista Assistente in Oftalmologia è tenuto al rispetto del segreto professionale. Egli non deve rilevare né discutere i problemi del paziente con altri, eccetto con coloro che a vario titolo sono coinvolti nella cura dello stesso, a meno di autorizzazione dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.

È tuttavia consentito riferire, in modo tale da rispettare l'anonimato del paziente, il caso sotto il profilo clinico - terapeutico, quando la descrizione dello stesso sia utile per finalità scientifica o didattica o di approfondimento culturale o professionale.

Costituisce inoltre giusta causa di rivelazione rispondere alle specifiche norme di legge (referti, denunce)

Art. 14 - Trattamento dati sensibili

L'ortottista-assistente di Oftalmologia deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo

possesso riguardante le persone, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Non deve inoltre diffondere, attraverso mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Art. 15 - Comunicazione e diffusione di dati

Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, deve essere posta in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.

Si deve pertanto preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.

L'Ortottista-assistente in Oftalmologia non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

CAPO IV - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 16 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenza e di competenze, impegnandosi nell'ambito di una formazione permanente volta ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.

CAPO V - ONORARIO PROFESSIONALE

Art. 17 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia ha il dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata all'importanza dell'opera professionale nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Associazione Professionale, secondo quanto indicato dal tariffario e dalla legislazione vigente.

L'onorario deve essere comunicato prima della prestazione.

CODICE DEONTOLOGICO ORTOTTISTI - ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA

TITOLO III

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI TERAPEUTICI

CAPO I – AUTONOMIA E DIVIETI

Art. 18 All'Ortottista-Assistente di Oftalmologia è riconosciuta autonomia nella programmazione e nella applicazione di ogni presidio diagnostico, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. I trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, secondo i principi dell'efficacia e dell'efficienza, sempre perseguendo il beneficio del paziente.

Art. 19 - Pratiche non convenzionali e denuncia di abusivismo

È vietato all'Ortottista-Assistente di Oftalmologia di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione (anche nel settore delle cosiddette "pratiche non convenzionali).

L'Ortottista-Assistente di Oftalmologia venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo, da non abilitati alla professione, o di favoreggiamento o collaborazione, anche nel settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a farne denuncia all'Associazione professionale.

Art. 20 - Accanimento diagnostico-terapeutico

L'Ortottista-Assistente di Oftalmologia deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del Cittadino malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

Art. 21 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica

I trattamenti che comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del cittadino possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche e solo al fine di procurare un concreto beneficio.

TITOLO IV

RAPPORTI CON IL CITTADINO

CAPO I - OBBLIGHI DELL'ORTOTTISTA-ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 22 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia deve trattare con competenza finalizzando la sua opera a migliorare o mantenere la salute del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario.

L'Ortottista-Assistente di Oftalmologia deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in grado di soddisfare.

Deve fornire, in termini che siano comprensibili e con adeguata documentazione, tutte le idonee informazioni e verificare, per quanto possibile, la corretta esecuzione delle indagini diagnostiche e dei trattamenti riabilitativi. L'Ortottista-Assistente di Oftalmologia che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art.23 – L'Ortottista-Assistente di Oftalmologia al quale vengano richieste prestazioni in contrasto con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non procuri grave e immediato nocumento alla salute della persona assistita.

Art. 24 - Documentazione clinica

L'Ortottista-Assistente di Oftalmologia deve, nell'esclusivo interesse della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

Art. 25 - Certificazione

CODICE DEONTOLOGICO ORTOTTISTI - ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA

L'ortottista non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino valutazioni relative al suo stato di salute. L'ortottista, nel redigere valutazioni, deve rilevare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.

Art. 26 – Cartella ortottica e cartella clinica

La cartella ortottica e quella clinica devono essere redatte chiaramente, con puntualità e diligenza, e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla situazione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche poste in essere dall'Ortottista – Assistente in Oftalmologia.

CAPO II - INFORMAZIONE DEL PAZIENTE

Art. 27 - Prima di iniziare ogni terapia il paziente, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso, deve essere informato sulle modalità di esecuzione, sugli scopi ed anche sugli eventuali effetti collaterali, nonché sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte effettuate.

Nell'informare il cittadino si dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione e adeguarvisi.

In questo modo, egli avrà l'opportunità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica.

Dovrà essere soddisfatta ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente.

Art. 28 – Informazione a terzi

L'informazione a terzi è autorizzata solo con permesso esplicito del paziente salvo nei casi di cui all'art. 31.

Art. 29 - Acquisizione del consenso

L'Ortottista-Assistente in Oftalmologia non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, si deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà della persona.

Art. 30 - Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, L'Ortottista-Assistente in Oftalmologia è tenuto ad informare l'autorità giudiziaria.

Art. 31 - Autonomia del cittadino

L'Ortottista-Assistente in Oftalmologia deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona.

CAPO III - DECLINO DEL MANDATO

Art. 32 - Ove l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia constati di non godere della fiducia da parte del paziente o dei suoi legali rappresentanti può astenersi dalla prestazione preoccupandosi di fornire tutti i dati necessari al caso clinico al collega subentrante.

Egli dovrà comunque garantire il trattamento prescritto.

CAPO IV – TRAPIANTI

Art. 33 La donazione di sangue tessuti ed organi viene considerata un atto di solidarietà.

CODICE DEONTOLOGICO ORTOTTISTI - ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico viene condiviso solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

CAPO V – SPERIMENTAZIONE CLINICA

Art. 34 - Sperimentazione clinica

La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo se razionalmente e scientificamente utile da un punto di vista diagnostico o terapeutico per i cittadini interessati.

Art. 35 - Sperimentazione sull'animale

La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ottenuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico.

TITOLO V

RAPPORTI CON I COLLEGHI

CAPO I – CORRETTEZZA PROFESSIONALE

Art. 36 - I rapporti tra gli Ortottisti - Assistenti in Oftalmologia devono essere basati sul reciproco rispetto.

Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l'Associazione professionale deve intervenire, nelle persone dei Dirigenti o dei Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonché fornire concreto appoggio all'iscritto che fosse ingiustamente incolpato.

Art. 37 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia non deve esprimere giudizi o critiche sull'operato di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi.

Art. 38 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento di altri colleghi, deve darne comunicazione all'Associazione professionale, la quale interverrà secondo i modi previsti dal Titolo VII.

Art. 39 - L'ortottista - Assistente di Oftalmologia deve essere solidale con i colleghi sottoposti ad accuse ingiuste.

Art. 40 - In caso di supplenza l'Ortottista- Assistente di Oftalmologia che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità diagnostico-terapeutica.

TITOLO VI

RAPPORTI CON I TERZI

CAPO I - COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Art. 41 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia esercita la propria attività professionale rispettando le altre professioni sanitarie e collaborando con le stesse.

Non può in nessun modo collaborare con chi esercita abusivamente la professione.

CAPO II - PUBBLICITÀ

Art. 42 - All'Ortottista - Assistente in Oftalmologia è consentita la pubblicità professionale nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dall'Associazione professionale.

Art. 43 - All'Ortottista - Assistente in Oftalmologia non è consentita la pubblicazione di prodotti o altro che leda il decoro professionale.

CAPO III - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

CODICE DEONTOLOGICO ORTOTTISTI - ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA

Art. 44 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia, ove riscontri l'esercizio della professione da parte di figure non abilitate ha il dovere di denunciare ogni abuso all'Associazione professionale.

TITOLO VII

RAPPORTI CON IL S.S.N. E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I - OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 45 - Qualora tra il l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con altri Enti Pubblici e Privati, e le stesse strutture, insorgessero contrasti in ordine a questioni deontologiche o alla gestione del caso specifico a lui affidato, l'Ortottista - Assistente in Oftalmologia è tenuto a richiedere l'intervento dell'Associazione professionale nell'interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.

Art. 46 - Eccesso di prestazioni

L'Ortottista- Assistente in Oftalmologia dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Non devono essere assunti impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità dell'opera professionale.

Art. 47 – Dirigenza

L'Ortottista – Assistente di Oftalmologia che svolge funzioni di direzione o di dirigenza nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice Deontologico, nonché la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera.

TITOLO VIII

SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 48 - L'Ortottista - Assistente in Oftalmologia che violasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto.

DISPOSIZIONE FINALE

L'Associazione Italiana Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia è tenuta ad inviare ai Soci il Codice deontologico.

Si impegna altresì, in quanto Associazione professionale di categoria riconosciuta, a rendere pubblico il presente Codice deontologico affinché siano tenuti al rispetto dello stesso (o vi facciano riferimento o vi possano accedere) anche gli esercenti la professione di Ortottista-Assistente in Oftalmologia non associati.

Copia dello stesso verrà inviata ai Ministero della Salute, agli Enti competenti e alle Associazioni degli Utenti.

Il codice deontologico è stato approvato a Mantova nel 1999, il 12 maggio 2007 ad Assisi l'Assemblea dei Soci lo ha rivisto e deliberato all'unanimità.